

XVI legislatura

Testi a fronte tra la normativa vigente e i disegni di legge AA.SS. nn. 1460, 1478 e 1498, in materia di Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero

aprile 2009
n. 117



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore della politica estera e della difesa

testo a fronte



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: V. Giammusso _3503

Reggente ufficio: A. Sansò _3435

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Testi a fronte tra la normativa vigente e i disegni di
legge AA.SS. nn. 1460, 1478 e 1498, in materia di
Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale
degli italiani all'estero**

aprile 2009
n. 117

a cura di: A. Mattiello
hanno collaborato: E. Catalucci; S. Ferrari

AVVERTENZA

Il presente *dossier* si compone di tre testi a fronte, rispettivamente tra:

- il testo vigente della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante "Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero", il disegno di legge A.S. n. 1460 (Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero), che disciplina *ex novo* la materia dei Comitati degli Italiani all'Estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero, pur non novellando formalmente la relativa disciplina in vigore, e il testo della legge risultante dalle modifiche proposte dagli AA.SS. nn. 1478 (Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle legge 6 novembre 1989, n. 368 e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero) e 1498 (Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero);
- il testo vigente della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante "Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero", il disegno di legge A.S. n. 1460 e il testo della legge risultante dalle modifiche proposte dagli AA.SS. nn. 1478 e 1498;
- il testo vigente dell'articolo 17 della legge 18 giugno 1998, n. 198, recante "Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero" e le novelle proposte dall'A.S. n. 1478.

Conseguentemente, mentre per i due disegni di legge recanti novelle si ha una corrispondenza dei rispettivi articoli, per quanto riguarda l'A.S. n. 1460 gli articoli delle succitate leggi vengono messi a fronte con gli articoli del disegno di legge che disciplinano analoghi argomenti.

Si fa presente che, per evitare confusione nella lettura dei testi a fronte, non sono state segnalate in neretto le eventuali soppressioni apportate dai disegni di legge in esame alle disposizioni vigenti.

INDICE

TESTO A FRONTE CON LA LEGGE 23 OTTOBRE 2003, N. 286 (COMITES)	11
Articolo 1	13
Articolo 2	17
Articolo 3	29
Articolo 4	35
Articolo 5	37
Articolo 6	43
Articolo 7	45
Articolo 8	47
Articolo 9	51
Articolo 10	53
Articolo 11	57
Articolo 12	59
Articolo 13	61
Articolo 14	63
Articolo 15	65
Articolo 16	69

Articolo 17.....	73
Articolo 18.....	79
Articolo 19.....	83
Articolo 20.....	87
Articolo 21.....	91
Articolo 22.....	95
Articolo 23.....	97
Articolo 24.....	101
Articolo 25.....	103
Articolo 26.....	105
Articolo 27.....	107
Articolo 28.....	111
TESTO A FRONTE CON LA LEGGE 6 NOVEMBRE 1989, N. 368 (CGIE)	113
Articolo 1.....	115
Articolo 2.....	117
Articolo 3.....	121
Articolo 4.....	127
Articolo 5.....	131

Articolo 6.....	133
Articolo 7.....	139
Articolo 8.....	141
Articolo 8- <i>bis</i>	143
Articolo 8- <i>ter</i>	147
Articolo 9.....	151
Articolo 10.....	157
Articolo 11.....	159
Articolo 12.....	161
Articolo 13.....	165
Articolo 14.....	167
Articolo 15.....	169
Articolo 16.....	173
Articolo 17.....	177
Articolo 18.....	179
TESTO A FRONTE CON LA LEGGE 18 GIUGNO 1998, N. 198 (CONFERENZA PERMANENTE TRA STATO, REGIONI, PROVINCE AUTONOME E CGIE).....	181
Articolo 17.....	183

TESTO A FRONTE CON LA LEGGE 23 OTTOBRE 2003, N. 286 (COMITES)

Articolo 1

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 1 <i>Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero</i>	Art. 1	Art. 1 <i>Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero</i>	Art. 1 <i>Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero</i>
1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato «Comitato».	1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno ventimila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES).	1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno quindicimila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato «Comitato». Tenuto conto della distribuzione geografica delle comunità italiane, il numero dei residenti necessari per istituire un Comitato è ridotto a diecimila cittadini italiani residenti per le circoscrizioni consolari dell'America settentrionale, dell'America centrale, dell'Asia, dell'Africa e dell'Oceania.	1. <i>Identico.</i>
2. Il Comitato è organo di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le	2. Il COMITES è organo di rappresentanza locale degli italiani all'estero.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
rappresentanze diplomatico-consolari.			
<p>3. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, più Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di più Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza.</p>	<p>3. In particolari aree geografiche, con una presenza di cittadini italiani distribuita su un territorio molto ampio, è possibile istituire un COMITES che faccia riferimento a più circoscrizioni consolari anche in deroga alla soglia individuata al comma 1.</p>	<p>3. <i>Abrogato.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. La rappresentanza diplomatico - consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può</p>		<p>4. La rappresentanza diplomatico - consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta .</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.			
5. La rappresentanza diplomatico - consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.		<i>Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>
	4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero degli affari esteri, sentiti i COMITES in carica e il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), con apposito decreto, ridetermina, ai sensi del comma 1, il numero e le sedi dei COMITES.		
	5. Entro sei mesi dalla scadenza del mandato dei COMITES eletti ai sensi della		

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
	presente legge, il Ministero degli affari esteri, sentiti i COMITES in carica e il CGIE, ridetermina, qualora necessario, con apposito decreto i nuovi COMITES da eleggere.		

Articolo 2

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 2 <i>Compiti e funzioni del Comitato</i>	Art. 2	Art. 2 <i>Compiti e funzioni del Comitato</i>	Art. 2 <i>Compiti e funzioni del Comitato</i>
1. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con	1. Ciascun COMITES, segue, in collaborazione con l'autorità consolare, la vita sociale e culturale della comunità italiana della propria circoscrizione consolare di riferimento, propone alle associazioni italiane opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale della comunità italiana residente nella circoscrizione e, con i fondi di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3, partecipa ad esse. Al fine di favorire la partecipazione dei singoli alla vita sociale e culturale italiana della circoscrizione consolare di propria competenza, il COMITES		

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per la realizzazione di tali iniziative.	favorisce la diffusione delle notizie sulle attività e le iniziative delle associazioni, istituzioni ed altri enti presenti sul territorio.		
2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi.	4. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il COMITES assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi che usufruiscono di finanziamenti o contributi		

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
	pubblici.		
<p>3. L'autorità consolare e il Comitato indicano riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.</p>	<p>7. L'autorità consolare e il COMITES indicano riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana. L'autorità consolare è tenuta, altresì, a raccogliere le segnalazioni deliberate dal COMITES relative a problematiche della comunità italiana residente nella circoscrizione e ad attivarsi presso le autorità locali per la soluzione delle medesime. A tal fine, l'autorità consolare comunica al COMITES i risultati delle iniziative intraprese. Di tali iniziative è data dettagliata informazione e valutazione nel rapporto annuale redatto dal COMITES.</p> <p>8. In casi di particolare</p>		

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
	rilevanza di persistente disaccordo tra le autorità consolari e il COMITES, quest'ultimo, con apposita e motivata delibera, può tramite il suo delegato al CGIE sollecitare l'intervento del Ministero degli affari esteri che entro due mesi è tenuto ad esprimersi sulla delibera del COMITES.		
4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:	9. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione, della lingua e cultura italiana, e dell'economia italiana, il COMITES	4. <i>Identico:</i>	4: <i>Identico:</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;	coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.	a) <i>identica</i> ;	a) <i>identica</i> ;
b) collabora con l'autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;		<i>identica</i> ;	b) <i>identica</i> ;
c) segnala all'autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti	b)	<i>identica</i> ;	c) <i>identica</i> ;

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;			
d) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 3;	2. Ciascun COMITES redige una relazione annuale sulla situazione e sui bisogni della comunità italiana di riferimento facendo osservazioni e proposte per migliorare il funzionamento delle strutture dei servizi consolari e degli altri enti italiani eventualmente presenti nel territorio di riferimento del COMITES. Il COMITES, inoltre, formula nella predetta relazione proposte per ottimizzare servizi e risorse disponibili segnalando le eventuali criticità che si trovassero ad affrontare le	d) <i>identica</i> ;	d) <i>identica</i> ;

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
	<p>nostre comunità. La relazione è trasmessa alla Commissione continentale del CGIE di proprio riferimento e al Ministero degli affari esteri.</p> <p>3. Ciascun COMITES redige, inoltre, un rapporto annuale sugli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel territorio di riferimento del COMITES. Un apposito capitolo del rapporto è dedicato, altresì, alla valutazione della qualità e dell'efficienza dei servizi forniti dal consolato. Il rapporto è trasmesso alla Commissione continentale del CGIE di proprio riferimento e al Ministero degli affari esteri. Il rapporto dei COMITES rappresenta uno dei parametri di valutazione del</p>		

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
	personale e dei servizi offerti dai consolati italiani.		
e) esprime pareri sulle iniziative che l'autorità consolare intende intraprendere nelle materie di cui al comma 1;		<i>identica;</i>	e) esprime pareri vincolanti sulle iniziative che l'autorità consolare intende intraprendere nelle materie di cui al comma 1;
f) formula proposte all'autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;	e)	<i>identica;</i>	f) <i>identica;</i>
g) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni ed	f)	<i>abrogata;</i>	g) esprime parere vincolante , entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni ed

g)

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
alle province autonome;			alle province autonome;
h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione.		<i>abrogata.</i>	h) esprime parere vincolante , entro trenta giorni dalla richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione.
	<p>5. Ciascun COMITES elegge, tra i cittadini italiani o di origine italiana, non membri del COMITES, che maggiormente si sono distinti per il loro impegno culturale e sociale a favore della collettività, un rappresentante della circoscrizione consolare di riferimento presso il CGIE. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza qualificata di tre quarti dei componenti del COMITES. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza qualificata di due terzi. Se il COMITES</p>		

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
	non riesce ad eleggere un rappresentante dopo cinque scrutini, lo stesso decade dal diritto di inviare un proprio rappresentante presso il CGIE. Tale elezione deve svolgersi entro tre mesi dalla data di insediamento del COMITES medesimo. Il COMITES può revocare la nomina, con maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, in caso di motivato disaccordo con il proprio delegato e nominare un nuovo delegato con le modalità di cui al presente comma.		
	6. Il rappresentante del COMITES presso il CGIE eletto ai sensi del comma 5, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del COMITES che lo ha eletto.		
5. L'autorità consolare e il Comitato ricevono	10. Tutti gli enti italiani che operano all'estero e che	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.	ricevono finanziamenti o contributi pubblici dallo Stato italiano e dagli enti locali forniscono all'autorità consolare e al COMITES informazioni periodiche sull'attività svolta nella circoscrizione consolare.		
6. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.	11. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Articolo 3

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 3 <i>Bilancio del Comitato</i>	Art. 3	Art. 3 <i>Bilancio del Comitato</i>	Art. 3 <i>Bilancio del Comitato</i>
<p>1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:</p> <p>a) le rendite dell'eventuale patrimonio;</p> <p>b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;</p> <p>c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;</p> <p>d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati;</p> <p>e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.</p>	<p>1. Il COMITES provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:</p> <p>a) le rendite dell'eventuale patrimonio;</p> <p>b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;</p> <p>c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;</p> <p>d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i COMITES e dai privati;</p> <p>e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.</p>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
<p>2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.</p>	<p>2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e devono essere destinati esclusivamente al funzionamento del COMITES, nonché per la sua attività di raccolta e di divulgazione delle informazioni di interesse per la comunità italiana nella circoscrizione di riferimento attraverso l'organizzazione di assemblee pubbliche, pubblicazione di inserti di informazione sui giornali e i media locali e gestione di siti internet.</p>	<p><i>2. Identico.</i></p>	<p><i>2. Identico.</i></p>
<p>3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera b), il Comitato presenta</p>	<p>3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera b), il COMITES</p>	<p><i>3. Identico.</i></p>	<p><i>3. Identico.</i></p>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.	presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento e le attività previste al comma 2 nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.		
4. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.	4. Il COMITES , entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo dei finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 , certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal COMITES e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del COMITES stesso.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro	5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
<p>quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'autorità consolare competente.</p>	<p>quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene tempestivamente portato a conoscenza del COMITES, per il tramite dell'autorità consolare competente.</p>		
<p>6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.</p>	<p>6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi e le attività d'informazione previste al comma 2, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il COMITES, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il COMITES, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
	COMITES opera.		
7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche.	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>
8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, tutta la documentazione contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.	8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del COMITES , tutta la documentazione contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.	<i>8. Identico.</i>	<i>8. Identico.</i>
9. I bilanci del Comitato sono pubblici.	9. I bilanci del COMITES sono pubblici.	<i>9. Identico.</i>	<i>9. Identico.</i>
10. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata	10. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata	10. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata	<i>10. Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
la spesa di 2.274.995 euro annui a decorrere dal 2003.	la spesa di 3.000.000 di euro annui a decorrere dal 2010 .	la spesa di 3.000.000 di euro annui a decorrere dal 2009 .	

Articolo 4

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 4 <i>Sede e segreteria</i>	Art. 4	Art. 4 <i>Sede e segreteria</i>	Art. 4 <i>Sede e segreteria</i>
1. L'autorità consolare collabora con il Comitato per il reperimento della sede.	1. L'autorità consolare collabora con il COMITES per il reperimento della sede. Qualora le condizioni locali lo permettano, il COMITES fissa la propria sede presso la struttura diplomatica o consolare, oppure presso l'Istituto italiano di cultura o altre istituzioni dello Stato.	1. Il Comitato ha sede presso il consolato di competenza. In caso di comprovate difficoltà logistiche, la sede operativa del Comitato può essere ubicata in altra struttura identificata su indicazione del consolato; la sede legale è comunque fissata presso il consolato.	
2. La segreteria del Comitato è affidata con incarico gratuito a un membro del Comitato stesso.	2. La segreteria del COMITES è affidata con incarico gratuito a un membro del COMITES stesso.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso	3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il COMITES può avvalersi di personale di segreteria, che è assunto con	3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può avvalersi di personale di segreteria assunto con	3. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
non può superare le due unità e che è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.	contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.	contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.	

Articolo 5

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 5 <i>Eleggibilità e composizione del Comitato</i>	Art. 5	Art. 5 <i>Eleggibilità e composizione del Comitato</i>	Art. 5 <i>Eleggibilità e composizione del Comitato</i>
1. Il Comitato è composto da dodici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani.	1. Il COMITES è composto da dodici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Le comunità sono suddivise in collegi elettorali in base alla suddivisione territoriale della popolazione residente e a ciascun collegio è garantito almeno l'elezione di un proprio rappresentante nell'ambito del COMITES. Tale suddivisione è determinata con il decreto del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 1, comma 4. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
<p>fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.</p>	<p>delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.</p>		
<p>2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.			
3. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari opportunità e una efficace rappresentazione della comunità di riferimento.	Art. 14 (...) 6. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari opportunità e una efficace rappresentazione della comunità di riferimento. A pena di inammissibilità, le liste devono essere composte alternando candidati di sesso diverso e devono vedere la presenza di candidati di età inferiore di anni 35 pari ad almeno un terzo del numero complessivo di candidati.	3. <i>Identico.</i>	3. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari opportunità e una efficace rappresentazione della comunità di riferimento. A tale fine le liste devono prevedere la presenza di candidati pari al 25 per cento degli uomini e al 25 per cento delle donne di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni.
<i>Cfr. art. 10, co. 1 e 14, co. 1</i>	3. Il COMITES e il presidente del COMITES sono eletti a suffragio		

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
	universale e diretto con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati ognuna collegata con un candidato alla carica di presidente del COMITES. La modalità del voto è per corrispondenza.		
4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.	4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti che a qualsiasi titolo, ricevono finanziamenti pubblici italiani, nonché i membri dei COMITES già eletti per più di due mandati.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
5. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.	5. Le sedute del COMITES sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>
6. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.	6. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del COMITES , senza diritto di voto. Alle sedute del COMITES possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.	<i>6. Identico.</i>	<i>6. Identico.</i>
	7. I parlamentari eletti all'estero hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei COMITES. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del		

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
	COMITES.		
	8. Ai membri del COMITES è riconosciuto un rimborso spese forfetario di 500 euro annui per spese telefoniche e di rappresentanza.		
7. I membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del Comitato.	7.	<i>Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>

Articolo 6

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 6 <i>Comitato dei presidenti</i>	Art. 6	Art. 6 <i>Comitato dei presidenti</i>	Art. 6 <i>Comitato dei presidenti</i>
1. In ogni Paese in cui esiste più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato medesimo.	1. In ogni Paese in cui esiste più di un COMITES è istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun COMITES , ovvero un suo rappresentante membro del COMITES medesimo. Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i parlamentari italiani eletti all'estero . Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato medesimo.	1. In ogni Paese in cui esiste più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i parlamentari italiani eletti all'estero residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato medesimo.	1. <i>Identico.</i>
2. Almeno una volta l'anno in ogni Paese è tenuta una	2. Almeno una volta l'anno in ogni Paese è tenuta una	2. Almeno una volta l'anno in ogni Paese è tenuta una	2. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE e dei presidenti dei Comitati, per discutere i problemi della comunità italiana. A tale riunione sono invitati i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale.	riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE e dei presidenti dei COMITES , per discutere i problemi della comunità italiana. A tale riunione sono invitati i parlamentari italiani eletti all'estero .	riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE e dei presidenti dei Comitati, per discutere i problemi della comunità italiana. A tale riunione sono invitati i parlamentari italiani eletti all'estero residenti nella ripartizione elettorale.	
3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei Comitati cui ciascun membro appartiene.	3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei COMITES alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei COMITES cui ciascun membro appartiene.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 226.000 euro annui a decorrere dal 2004.	4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dal 2010 .	4. <i>Abrogato.</i>	4. <i>Identico.</i>

Articolo 7

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 7 <i>Membri stranieri di origine italiana</i>	Art. 7	Art. 7 <i>Membri stranieri di origine italiana</i>	Art. 7 <i>Membri stranieri di origine italiana</i>
1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto.	1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, possono far parte del COMITES , per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il COMITES eletto.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana	2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare, previa verifica del COMITES , designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.	complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.		
3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.	3. Ciascun componente eletto del COMITES può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all'articolo 11, comma 1.	4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del COMITES . A tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all'articolo 11, comma 1.	<i>4. Identico.</i>	<i>4. Identico.</i>

Articolo 8

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 8 <i>Durata in carica e decadenza dei componenti</i>	Art. 8	Art. 8 <i>Durata in carica e decadenza dei componenti</i>	Art. 8 <i>Durata in carica e decadenza dei componenti</i>
1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.	1. I componenti del COMITES restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.	2. Qualora l'elezione dei componenti di un COMITES sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei COMITES , la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei COMITES .	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari	3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del COMITES , i membri deceduti, dimissionari	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
<p>o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì, motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto.</p>	<p>o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del COMITES per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì, motivo di decadenza dalla carica di membro del COMITES il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui l'elezione ha avuto luogo.</p>		
<p>4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi</p>	<p>4. Quando il numero dei membri del COMITES si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del COMITES quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale,</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
<p>motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.</p>	<p>oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli affari esteri, sentito il comitato di presidenza del CGIE e la Commissione continentale del CGIE di competenza, dispone con decreto lo scioglimento del COMITES.</p>		

Articolo 9

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 9 <i>Validità delle deliberazioni</i>	Art. 9	Art. 9 <i>Validità delle deliberazioni</i>	Art. 9 <i>Validità delle deliberazioni</i>
1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.	1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il COMITES adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Articolo 10

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 10 <i>Poteri e funzioni del presidente</i>	Art. 10	Art. 10 <i>Poteri e funzioni del presidente</i>	Art. 10 <i>Poteri e funzioni del presidente</i>
1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quando nessun candidato raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Comitato. Tale numero è determinato dalla somma del numero di voti riportati dalla lista a cui apparteneva il candidato con quello delle preferenze riportate individualmente.	<i>Vedi anche art. 5, co. 3</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Le dimissioni del presidente sono richieste con	1. Le dimissioni del presidente del COMITES	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
<p>mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all'articolo 5, comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i componenti elettivi del Comitato. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti di cui al citato articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente.</p>	<p>sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all'articolo 5, comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i componenti elettivi del COMITES. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti di cui al citato articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente. In caso di dimissioni volontarie del presidente del COMITES, il nuovo presidente viene eletto a maggioranza fra i membri del COMITES stesso, integrato dal primo dei non eletti della lista del presidente dimissionario, e dura in carica fino alle</p>		

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
	nuove elezioni.		
3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorità consolare.	2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del COMITES . Egli convoca il COMITES almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorità consolare.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. A decorrere dal rinnovo del CGIE successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la carica di presidente del Comitato, eletto ai sensi della legge stessa, è incompatibile con quella di componente del CGIE.		<i>Abrogato.</i>	4. <i>Identico.</i>

Articolo 11

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 11 <i>Poteri e funzioni dell'esecutivo</i>	Art. 11	Art. 11 <i>Poteri e funzioni dell'esecutivo</i>	Art. 11 <i>Poteri e funzioni dell'esecutivo</i>
1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.	1. Il COMITES elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari	2. Il presidente del COMITES fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vicepresidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del COMITES e, tra membri di	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
anzianità, dal più anziano di età.	pari anzianità, dal più anziano di età.		
3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.	3. L'esecutivo istruisce le sessioni del COMITES e opera secondo le sue direttive.	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>

Articolo 12

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 12 <i>Commissioni di lavoro</i>	Art. 12	Art. 12 <i>Commissioni di lavoro</i>	Art. 12 <i>Commissioni di lavoro</i>
1. Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.	1. Il COMITES istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.	2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del COMITES . Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Articolo 13

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 13 <i>Elettorato attivo</i>	Art. 13	Art. 13 <i>Elettorato attivo</i>	Art. 13 <i>Elettorato attivo</i>
1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Comitato i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.	1. Hanno diritto di voto per l'elezione del COMITES i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 .	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. L'elenco di cui al comma 1 è reso pubblico con modalità definite dal regolamento di	2. L'elenco di cui al comma 1 è reso pubblico con modalità definite dal	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
attuazione di cui all'articolo 26. Con lo stesso regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.	regolamento di attuazione di cui all'articolo 25. Con lo stesso regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.		

Articolo 14

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 14 <i>Sistema elettorale</i>	Art. 14	Art. 14 <i>Sistema elettorale</i>	Art. 14 <i>Sistema elettorale</i>
1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza.	<i>Vedi art. 5, co. 3</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dagli articoli 21 e 22.	<i>Vedi art. 20</i>	2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata con sistema maggioritario , con le modalità previste dagli articoli 21 e 22.	2. <i>Identico.</i>

Articolo 15

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 15 <i>Indizione delle elezioni e liste elettorali</i>	Art. 15	Art. 15 <i>Indizione delle elezioni e liste elettorali</i>	Art. 15 <i>Indizione delle elezioni e liste elettorali</i>
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.	1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22 , le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente COMITES . In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro un mese dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle	3. Entro il mese successivo alla data di indizione delle	3. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle	3. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.	elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.	elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a duecento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a quattrocento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.	
		<p>3-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento dell'indizione delle elezioni. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano conseguito almeno tre seggi in occasione delle ultime elezioni del Parlamento</p>	

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
		<p>europeo. In tali casi, la presentazione della lista è sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un loro rappresentante appositamente designato presso ciascun ufficio elettorale presso gli uffici consolari. La designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.</p>	
4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.			
5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>
6. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 1.675.371 euro per l'anno 2003.	Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2010 .	<i>6. Identico.</i>	<i>6. Identico.</i>

Articolo 16

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 16 <i>Comitato elettorale circoscrizionale</i>	Art. 16	Art. 16 <i>Comitato elettorale circoscrizionale</i>	Art. 16 <i>Comitato elettorale circoscrizionale</i>
1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 26.	1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 25 .	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
parte i candidati.			
4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 26.	4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 25 .	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.			

Articolo 17

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 17 <i>Stampa e invio del materiale elettorale</i>	Art. 17	Art. 17 <i>Stampa e invio del materiale elettorale</i>	Art. 17 <i>Stampa e invio del materiale elettorale</i>
1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.	1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare, d'intesa con il comitato elettorale circoscrizionale istituito ai sensi dell'articolo 16 , provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
invia agli elettori di cui all'articolo 13 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e il testo della presente legge.			
4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6.			
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto	6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto. Il tagliando deve essere compilato dall'elettore con il numero del documento di identificazione dell'elettore e deve essere sottoscritto dall'elettore all'atto del voto. Completate le operazioni di voto l'elettore spedisce la documentazione non oltre il decimo giorno precedente la	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.	data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.		
7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri.	<i>8. Identico.</i>	<i>8. Identico.</i>	<i>8. Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10.257.100 euro per l'anno 2003.	9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 11.000.000 euro per l'anno 2010 .	<i>Abrogato</i>	<i>9. Identico.</i>

Articolo 18

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 18 <i>Espressione del voto</i>	Art. 14	Art. 18 <i>Espressione del voto</i>	Art. 18 <i>Espressione del voto</i>
	1. In ogni circoscrizione consolare sono presentate liste concorrenti di candidati alla carica di consigliere.		
	2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato presidente del COMITES.		
	3. La votazione per l'elezione del COMITES e per l'elezione del presidente del COMITES avviene su un'unica scheda.		
	4. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista e il nome del candidato presidente, affiancato dalla lista dei candidati della		

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
	medesima lista.		
1. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.	5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste tracciando un segno nel relativo rettangolo. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere, apponendo un segno accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identità dell'elettore.		2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso.	<i>vedi Art. 14, c. 5</i>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
4. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.		<i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.	4.	<i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
<i>vedi Art. 5, c. 3</i>	6. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari opportunità e una efficace rappresentazione della comunità di riferimento. A pena di inammissibilità, le liste devono essere composte alternando candidati di sesso diverso e devono vedere la presenza di candidati di età inferiore di anni 35 pari ad almeno un terzo del numero		

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
	complessivo di candidati.		

Articolo 19

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 19 <i>Costituzione dei seggi elettorali</i>	Art. 18	Art. 19 <i>Costituzione dei seggi elettorali</i>	Art. 19 <i>Costituzione dei seggi elettorali</i>
1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.	1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni duemilacinquecento elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.	1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni ottomila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.	1. <i>Identico.</i>
2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che	2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.	dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.		
3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Quando uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 è autorizzata, per l'anno 2003, rispettivamente la spesa di 516.457 euro e di 775.000 euro.	6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 è autorizzata, per l'anno 2010 , rispettivamente la spesa di 600.000 euro e di 800.000 euro.	<i>Abrogato</i>	6. <i>Identico.</i>

Articolo 20

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 20 <i>Operazioni di scrutinio</i>	Art. 19	Art. 20 <i>Operazioni di scrutinio</i>	Art. 20 <i>Operazioni di scrutinio</i>
1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.	1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del COMITES elettorale circoscrizionale.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
	3. Al momento dello spoglio, prima dell'apertura della busta contenente il voto dell'elettore, va verificata la corrispondenza del numero del documento di identificazione che l'elettore ha scritto sul tagliando con il numero		

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
	risultante dagli elenchi consolari.		
3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.	4. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti	5. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
stessi.			
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.	6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Articolo 21

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 21 <i>Ripartizione dei seggi</i>	Art. 20	Art. 21 <i>Ripartizione dei seggi</i>	Art. 21 <i>Ripartizione dei seggi</i>
1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.	1. Alla lista elettorale vincente è attribuito la metà più uno dei seggi del comitato.	1. Alla lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al Comitato, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in	1. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
		una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.	
2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.			<i>Identico.</i>
3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.	(segue co. 1) I seggi rimanenti sono attribuiti alle altre liste in misura proporzionale ai voti conseguiti. Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi espressi.		<i>3. Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
		<p>2. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.</p>	
		<p>3. In caso di parità di voti tra liste, le disposizioni del primo periodo del comma 1 si applicano alla lista il cui consigliere ha ottenuto la più alta cifra individuale. In caso di ulteriore parità tra questi si considera la lista con il consigliere più anziano di età tra quelli che hanno conseguito la cifra individuale più elevata.</p>	
<i>Vedi art. 10, c. 1</i>		<p>4. Il presidente del Comitato è eletto tra i consiglieri della lista cui si</p>	

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
		applicano le disposizioni del primo periodo del comma 1.	

Articolo 22

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 22 <i>Proclamazione degli eletti</i>	Art. 21	Art. 22 <i>Proclamazione degli eletti</i>	Art. 22 <i>Proclamazione degli eletti</i>
1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall'articolo 15, comma 2.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Articolo 23

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 23 <i>Comitati non elettivi. Contributi</i>	Art. 22	Art. 23 <i>Comitati non elettivi. Contributi</i>	Art. 23 <i>Comitati non elettivi. Contributi</i>
1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere all'elezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi di cui all'articolo 1.	1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere all'elezione dei COMITES , con decreto del Ministro degli affari esteri sono istituiti COMITES aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi di cui all'articolo 1.	1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo , nei Paesi in cui non è possibile procedere all'elezione dei Comitati o dove sono presenti comunità italiane con meno di quindicimila cittadini residenti ma numericamente rilevanti, tenuto anche conto delle vicende storiche del Paese , con decreto del Ministro degli affari esteri, sono istituiti Comitati con gli stessi compiti di quelli elettivi di cui all'articolo 1.	1. <i>Identico.</i>
2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati dall'autorità consolare, sentiti i componenti del CGIE	2. I membri dei COMITES di cui al comma 1 sono nominati dall'autorità consolare, sentiti i componenti	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
residenti nel Paese e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione.	del CGIE residenti nel Paese e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione.		
3. L'autorità consolare di una circoscrizione ove risiedono meno di tremila cittadini italiani può istituire Comitati con funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da non più di dodici esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa relativa ai Comitati eletti.	3. L'autorità consolare di una circoscrizione ove risiedono meno di tremila cittadini italiani può istituire COMITES con funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2. Tali COMITES sono composti da almeno cinque e da non più di dodici esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa relativa ai COMITES eletti.	3. I Comitati di cui al comma 1 hanno funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2. Essi sono composti da almeno cinque e da non più di nove esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa relativa ai Comitati eletti.	3. <i>Identico.</i>
4. Ai Comitati di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.	4. Ai COMITES di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.	4. Ai Comitati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.	4. <i>Identico.</i>
5. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari,	5. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari,	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 3, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 3 per i Comitati eletti.	finanzia i COMITES istituiti ai sensi dei commi 1 e 3, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 3 per i COMITES eletti.		

Articolo 24

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 24 <i>Soluzione delle controversie</i>	Art. 23	Art. 24 <i>Soluzione delle controversie</i>	Art. 24 <i>Soluzione delle controversie</i>
1. Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il Comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorità consolare, il Segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il Comitato.	1. Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il COMITES interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro due mesi , adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorità consolare, il segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il COMITES .	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Articolo 25

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 25 <i>Disposizione transitoria</i>	Art. 24	Art. 25 <i>Disposizione transitoria</i>	Art. 25 <i>Disposizione transitoria</i>
1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'indizione delle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge stessa.	1. I COMITES istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'indizione delle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge stessa.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Articolo 26

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 26 <i>Regolamento di attuazione</i>	Art. 25	Art. 26 <i>Regolamento di attuazione</i>	Art. 26 <i>Regolamento di attuazione</i>
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.	1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Articolo 27

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 27 <i>Copertura finanziaria</i>	Art. 42	Art. 27 <i>Copertura finanziaria</i>	Art. 27 <i>Copertura finanziaria</i>
<i>Vedi art. 16 della legge n. 368/1989</i>	1. Le spese del CGIE gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il Comitato di presidenza indica alla Segreteria le priorità per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo.		
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15.498.923 euro per l'anno 2003 e a 2.500.995 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a 7.274.995 euro per l'anno 2003 e a 2.274.995 euro annui a decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti per i medesimi anni ai sensi della	2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2010 e in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011,	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
<p>legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; quanto a 8.223.928 euro per l'anno 2003 e a 226.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.</p>	<p>nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.</p>		
<p>2. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei Comitati sono determinati con la legge di approvazione del bilancio</p>	<p>3. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei COMITES sono determinati con la legge di approvazione del bilancio</p>	<p><i>2. Identico.</i></p>	<p><i>2. Identico.</i></p>

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
di previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono.	di previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono.		
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	4. Identico.	3. Identico.	3. Identico.

Articolo 28

Legge 23 ottobre 2003, n. 286	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 28 <i>Disposizioni abrogative</i>	Art. 43	Art. 28 <i>Disposizioni abrogative</i>	Art. 28 <i>Disposizioni abrogative</i>
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, e la legge 5 luglio 1990, n. 172.	1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 6 novembre 1989, n. 368, e la legge 23 ottobre 2003, n. 286, nonché il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, n. 329, sono abrogati.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

TESTO A FRONTE CON LA LEGGE 6 NOVEMBRE 1989, N. 368 (CGIE)

Articolo 1

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 1	Art. 26	Art. 1	Art. 1
1. È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).	1. È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), che ha sede presso il Ministero degli affari esteri.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
1-bis. Il CGIE è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità italiane all'estero.	2. <i>Identico.</i>	1-bis. <i>Identico.</i>	1-bis. <i>Identico.</i>
2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di	3. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana.			

Articolo 2

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 2	Art. 27	Art. 2	Art. 2
<p>1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 1 il CGIE provvede a:</p> <p>a) esaminare, in armonia</p>	<p>1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 26 il CGIE provvede ad elaborare, sulla base delle relazioni e dei rapporti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, una relazione annuale da presentare tramite il Governo al Parlamento, nella quale sono contenute valutazioni sugli eventi e le iniziative adottate nell'anno precedente e le prospettive e gli indirizzi di intervento per l'anno successivo. A tal fine il CGIE provvede a:</p> <p>a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità all'estero, in</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
<p>con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;</p> <p>b) formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami del Parlamento, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità</p>	<p>particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;</p> <p>b) formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative ed elettorali dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;</p> <p>c) promuovere studi e</p>		

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
<p>italiane all'estero;</p> <p>c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi ;</p> <p>c-bis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità italiane all'estero;</p> <p>d) elaborare una relazione annuale con proiezione</p>	<p>ricerche su materie riguardanti le comunità italiane e di origine italiana nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;</p> <p>d) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità italiane all'estero.</p>		

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
<p>triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo;</p> <p>d-<i>bis</i>) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione.</p>			

Articolo 3

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 3	Art. 28	Art. 3	Art. 3
<p>1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:</p> <p>a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;</p> <p>b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale;</p> <p>c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di</p>	<p>1. Il CGIE esprime parere e formula proposte sulle iniziative del Governo concernenti le seguenti materie:</p> <p>a) <i>identica</i>;</p> <p>b) <i>identica</i>;</p> <p>c) <i>identica</i>;</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
<p>stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero;</p> <p>d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all'estero;</p> <p>e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.</p>	<p>d) <i>identica</i>;</p> <p>e) <i>identica</i>.</p>		
1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.	2. Il CGIE esprime parere sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.	1-bis. <i>Identico</i> .	1-bis. <i>Identico</i> .
1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali	A tal fine, le amministrazioni dello Stato e	1-ter. <i>Identico</i> .	1-ter. <i>Identico</i> .

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.	gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.		
1- <i>quater</i> . Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.	3. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.	1- <i>quater</i> . <i>Identico.</i>	1- <i>quater</i> . <i>Identico.</i>
			1-<i>quinq</i>ues. Il Governo deve interpellare il CGIE e decidere, congiuntamente ad esso, su qualunque questione concernente le comunità italiane all'estero o le

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
			tematiche migratorie, anche non rientrante tra quelle elencate nei commi 1 e 1-bis.
			<i>sexies.</i> Le regioni devono interpellare il CGIE e decidere, congiuntamente ad esso, sui problemi concernenti le attività di loro competenza nei confronti delle rispettive comunità all'estero o le misure da adottare a favore di coloro che decidono di rimpatriare.
2. [Comma abrogato dall'art. 3, L. 18 giugno 1998, n. 198]			
3. [Comma abrogato dall'art. 3, L. 18 giugno 1998, n. 198]			
4. In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dal Comitato di presidenza di cui all'articolo 9 e deve essere sottoposto alle valutazioni del	4. In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dal COMITES di presidenza di cui all'articolo 34 e deve essere sottoposto alle	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
CGIE nella prima riunione successiva.	valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.		
5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva alla richiesta.	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>
<i>5-bis.</i> Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunità italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari .	6. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunità italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 2 , trasmettendo copia della motivazione alle competenti Commissioni parlamentari.	<i>5-bis. Identico.</i>	<i>5-bis. Identico.</i>

Articolo 4

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 4	Art. 29	Art. 4	Art. 4
<p>1. Il CGIE è composto da novantaquattro membri dei quali sessantacinque in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e ventinove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5.</p> <p>2. I sessantacinque membri del CGIE in rappresentanza delle comunità italiane all'estero sono eletti secondo le modalità previste dagli articoli 13 e 14, e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge.</p>	<p>1. Il CGIE è composto dai delegati dei COMITES eletti secondo le modalità previste all'articolo 2, comma 5, in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, dagli assessori regionali con delega all'emigrazione, o presidenti di regione ove non vi sia un assessore con delega all'emigrazione, nonché dai presidenti delle province autonome o loro delegati. Questi compongono l'assemblea plenaria del CGIE.</p>	<p>1. Il CGIE è composto da sessantacinque membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, eletti secondo le modalità previste dagli articoli 13 e 14, nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge.</p> <p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p>
Vedi art. 9, co. 2	2. L'assemblea plenaria, nella sua prima riunione,		

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
	<p>elegge tra i delegati dei COMITES il Segretario generale e un vice segretario. Per l'elezione del Segretario generale e del vice segretario generale si procede con votazioni successive e con schede separate. È eletto Segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del CGIE. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio tra i due candidati che hanno ottenuto il più alto numero di voti nel primo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero dei voti. È eletto vice segretario generale colui che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il Segretario generale e per il vice</p>		

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
	segretario generale.		
3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.	3. I membri del CGIE, eletti ai sensi dell'articolo 2, comma 5, devono risiedere da almeno tre anni nel Paese di competenza del COMITES , aver raggiunto la maggior età ed essere in possesso della cittadinanza italiana o essere di origine italiana.	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>
4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, possono essere rappresentate, in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani.		<i>Identico.</i>	<i>4. Identico.</i>
5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue: a) dieci dalle associazioni	4.	Sono membri di diritto del CGIE i parlamentari italiani eletti all'estero.	<i>5. Identico.</i>

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
<p>nazionali dell'emigrazione;</p> <p>b) sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;</p> <p>c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;</p> <p>d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;</p> <p>e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;</p> <p>f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri.</p>			

Articolo 5

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 5	Art. 30	Art. 5	Art. 5
1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES).	1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei COMITES.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati.	2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del CGIE , ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Articolo 6

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 6	Art. 31	Art. 6	Art. 6
1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti:	1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola:	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
	a) i parlamentari eletti nella circoscrizione estero;		
a) il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;	b) il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri;		
b) il direttore generale dell'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;	c) il direttore generale dell'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;		
c) un esperto designato da ciascuno dei Ministri che compongono il Comitato interministeriale per l'emigrazione, nonché uno designato dal Ministro	d) un esperto designato dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro per i beni e le attività culturali, uno dal Ministro		

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
dell'interno, uno dal Ministro per il commercio con l'estero e uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo nonché uno dal Dipartimento per gli italiani nel mondo;	dell'istruzione, dell'università e della ricerca;		
d) i presidenti delle regioni e delle province autonome o loro delegati;			
e) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;	<i>e) identico;</i>		
	2. Sono invitati a partecipare ai lavori del CGIE, senza diritto di voto:		
	a) un rappresentante della Consulta nazionale dell'emigrazione, composta dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;		
	b) un rappresentante dei patronati nominato dal Centro patronati (CEPA) e un rappresentante dei		

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
	patronati non membri del CEPA che realizza il maggior punteggio all'estero, come rilevato annualmente dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;		
	c) un rappresentante della Federazione nazionale della stampa;		
	d) un rappresentante della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;		
	f) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e un rappresentante dell'Assocamere estero;		
f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive	g) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.		

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;			
g) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;			
h) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.			
2. Il Comitato di presidenza può invitare a partecipare ai lavori del CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, fino a 20 personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle	3. Identico.	2. Identico.	2. Identico.

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
<p>istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.</p>			
<p>3. Il presidente è tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare fino a sette parlamentari appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia che parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola.</p>	<p>4. Il presidente è tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare fino a tre parlamentari non eletti all'estero appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia che parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Articolo 7

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 7	Art. 32	Art. 7	Art. 7
1. Il Ministro degli affari esteri è presidente del CGIE.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Il CGIE elegge nel suo seno il segretario generale che convoca l'Assemblea plenaria e il Comitato di presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. In apertura delle riunioni dell'Assemblea plenaria e del Comitato di presidenza, il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario da lui delegato, svolge una relazione sulle attività del Governo verso gli italiani nel mondo.	3. In apertura delle riunioni dell'assemblea plenaria e del Comitato di presidenza, il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario da lui delegato, svolge una relazione sulle attività del Governo a favore degli italiani nel mondo.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Articolo 8

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 8	Art. 33	Art. 7	Art. 7
1. Il CGIE è convocato dal segretario generale in via ordinaria due volte all'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la segreteria generale. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il segretario generale può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
presenza della metà più uno dei suoi componenti.			
3. Il CGIE esamina ed approva la relazione annuale e le prospettive delle comunità italiane all'estero di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli vengano sottoposti dal Comitato di presidenza.	3. Il CGIE esamina ed approva la relazione annuale e le prospettive delle comunità italiane all'estero di cui all'articolo 27 , nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli vengano sottoposti dal Comitato di presidenza.	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>
4. Il CGIE può deliberare di affidare la rappresentanza delle comunità italiane che vivono in Paesi non compresi nella tabella allegata alla presente legge ad uno o più consiglieri residenti in Paesi limitrofi.	4. Il CGIE può deliberare di affidare la rappresentanza delle comunità italiane che vivono in Paesi privi di un COMITES ad uno o più consiglieri residenti in Paesi limitrofi o nell'area continentale di competenza.	<i>4. Identico.</i>	<i>4. Identico.</i>

Articolo 8-bis

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 8-bis	Art. 34	Art. 8-bis	Art. 8-bis
<p>1. Il CGIE si articola in:</p> <p>a) Assemblea plenaria;</p> <p>b) Comitato di presidenza;</p> <p>c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni (Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa), che si riuniscono</p>	<p>1. Il CGIE si articola in:</p> <p>a) assemblea plenaria;</p> <p>b) Comitato di presidenza, composto dal Segretario generale, dal vice segretario generale, dai segretari e vice segretari continentali e dai presidenti delle commissioni tematiche e da due rappresentanti delle regioni di cui all'articolo 29, comma 1;</p> <p>c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni - Australia, Canada, Stati Uniti e Repubblica Sudafricana, si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e sono composte</p>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e due volte in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vicesegretario generale eletto per ogni area;	<p>dai rappresentanti eletti dai COMITES e dai presidenti dei COMITES della rispettiva area continentale, e sono presiedute dal vice segretario generale eletto per ogni area. Ogni commissione continentale elegge tra i suoi membri, delegati al CGIE, un segretario ed un vice segretario. Alle riunioni delle commissioni continentali possono partecipare: gli assessori regionali con delega all'emigrazione, o presidenti di regione ove non vi sia un assessore con delega all'emigrazione, e i presidenti delle province autonome o loro delegati e i parlamentari della circoscrizione estero, senza diritto di voto;</p> <p>d) commissioni di lavoro tematiche, che il CGIE può istituire fino ad un massimo</p>		

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
<p>d) commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario;</p> <p>e) gruppi di lavoro per specifici argomenti, che l'Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessità.</p>	<p>di cinque, che si riuniscono quando e dove necessario, compatibilmente con il bilancio del CGIE;</p> <p>e) gruppi di lavoro per specifici argomenti che l'assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessità.</p>		
	<p>2. Per la validità delle riunioni del Comitato di presidenza è necessaria la metà più uno dei componenti. Il CGIE e il Comitato di presidenza adottano le proprie deliberazioni a maggioranza</p>		

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
	dei partecipanti.		
	3. I rappresentanti delle regioni e i parlamentari delle circoscrizioni estere non hanno diritto a rimborsi spese a carico del CGIE.		

Articolo 8-ter

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 8-ter	Art. 35	Art. 8-bis	Art. 8-bis
1. Il CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri.		<i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Le riunioni dell'assemblea plenaria, del comitato di presidenza, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono presso il Ministero degli affari esteri, salva diversa decisione del comitato di presidenza. Le Assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche.	1. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Le riunioni delle commissioni per le aree continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.	2. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Le commissioni per le aree continentali hanno il compito di redigere	3. Le commissioni per le aree continentali hanno il compito di redigere		

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
annualmente un rapporto sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunità e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia ed i Paesi dell'area che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti.	annualmente sulla base delle relazioni e rapporti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 , un rapporto sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunità e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia ed i Paesi dell'area che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti. Sulla base delle predette relazioni e rapporti il CGIE predispone un piano d'interventi da realizzare, che viene comunicato al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti e alle regioni, ed inserito come allegato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.		
	4. Le riunioni del CGIE sono convocate dal Segretario generale e le		

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
	riunioni delle Commissioni continentali sono convocate dal Segretario continentale.		

Articolo 9

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 9	Art. 36	Art. 9	Art. 9
<p>1. Il CGIE elegge nel suo seno il comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente e dal segretario generale, da un vice-segretario generale per ognuna delle aree continentali definite dall'articolo 8-<i>bis</i>, comma 1, lettera c), da un vice-segretario generale eletto tra i ventinove membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, da due membri eletti tra quelli nominati con il medesimo decreto e da tre membri per ognuna delle citate aree continentali.</p>		<p>1. Il Comitato di Presidenza del CGIE è composto dal presidente, dal segretario generale, dal vicesegretario generale e dai vicesegretari generali eletti per ognuna delle aree continentali definite dall'articolo 8-<i>bis</i>.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Per l'elezione del segretario generale, dei vice-segretari generali e dei</p>	<p><i>Vedi art. 29, co.2</i></p>	<p>2. <i>Abrogato</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
<p>componenti il comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. È eletto segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero di voti. Sono eletti vicesegretari generali e componenti il comitato di presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il segretario generale e per i vicesegretari generali, sei nomi per gli altri componenti il comitato di presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e quattro nomi per i componenti</p>			

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
in rappresentanza dei membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1.			
3. Il Comitato di presidenza si riunisce almeno sei volte all'anno, di cui due volte in margine alle riunioni del Consiglio.	<i>1. Identico.</i>	3. Il Comitato di presidenza si riunisce almeno quattro volte all'anno, di cui due volte in margine alle riunioni del Consiglio.	<i>3. Identico.</i>
4. Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività, l'elaborazione della relazione annuale ed il coordinamento delle attività delle commissioni, sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo.	2. Il Comitato di presidenza cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività, l'elaborazione della relazione annuale ed il coordinamento delle attività delle commissioni, sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo.	<i>4. Identico.</i>	<i>4. Identico.</i>
5. Il Comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle	3. Il Comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE.	sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dalle commissioni continentali e dai membri del CGIE.		
6. In occasione delle riunioni del CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro il comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 6, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno.	4. In occasione delle riunioni del CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, il Comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 31 , nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno.	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>
7. Il Comitato di presidenza	5. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
riferisce al CGIE sull'attività svolta con apposita relazione scritta.			

Articolo 10

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 10	Art. 37	Art. 10	Art. 10
1. Il CGIE ed i suoi organi interni si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, allo scopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.	1. Il CGIE ed i suoi organi interni si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, all'uopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione .	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. La segreteria del CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed è affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
3. Il funzionario di cui al comma 2 e il personale di segreteria non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all'interno della pubblica amministrazione.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Articolo 11

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 11	Art. 38	Art. 11	Art. 11
1. I membri del CGIE rappresentanti le comunità italiane all'estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei COMITES costituiti nei Paesi in cui risiedono.		<i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.	1. Prima di ogni riunione del CGIE i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del CGIE .	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
2-bis. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di	2. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme	2-bis. <i>Identico.</i>	2-bis. <i>Identico.</i>

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio.	ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. A tali riunioni sono altresì invitati i parlamentari eletti all'estero. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del CGIE stesso.		
3. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del CGIE, debbono essere rivolte dai membri del Consiglio stesso esclusivamente al Comitato di Presidenza.		<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>

Articolo 12

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 12	Art. 39	Art. 12	Art. 12
<p>1. Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che verranno rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato della ottava qualifica funzionale, nonché un rimborso forfetario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a L. 400.000 giornaliera, ridotto della metà per i residenti nella sede stessa e aumentato della metà per il segretario generale.</p>	<p>1. Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, nonché un rimborso forfetario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a euro 250 giornaliera. Il Ministero degli affari esteri può modificare l'ammontare della diaria con proprio decreto al fine di adeguare la diaria stessa all'andamento dei prezzi. La diaria è ridotta della metà per i residenti nella sede stessa dove si tiene la riunione. La diaria è aumentata della metà per il Segretario generale del CGIE e i</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
<p>stessi membri spetta, inoltre un rimborso forfettario, pari a L. 2.000.000 annue, aumentato a L. 3.000.000 annue per i componenti del comitato di presidenza e a L. 4.000.000 annue per il segretario generale, per le spese telefoniche e postali. I rimborsi forfettari non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che siano membri del CGIE. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione.</p>	<p>segretari generali continentali. È aumentata di un quarto per il vicesegretario generale e i vicesegretari continentali e i presidenti di commissioni tematiche istituite. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfettario, pari a euro 1.500 annui, aumentato a euro 2.500 annui per i componenti del Comitato di presidenza e a euro 3.500 annui per il Segretario generale del CGIE e a euro 3.000 per il vicesegretario del CGIE, per le spese telefoniche e postali. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione. Il periodo di permanenza per il quale sono corrisposti i rimborsi forfettari per le spese di vitto e alloggio comprende un giorno precedente la data di inizio della riunione e un</p>		

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
	giorno successivo alla stessa, per coloro che non sono residenti nella sede della riunione. Per coloro che provengono da un altro continente la diaria è corrisposta per due giorni precedenti e due giorni successivi alla riunione stessa.		

Articolo 13

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 13		Art. 13	Art.13
1. I membri di cui all'articolo 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COMITES regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COMITES per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dall'articolo 4 e delle modalità previste nelle forme di attuazione di cui all'articolo 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo.	1.	<i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
2. La relativa spesa, valutata per l'anno 1989 in lire 600 milioni, qualora non utilizzata nel corso di detto anno per impossibilità di indire le elezioni, può essere utilizzata nel successivo anno finanziario.		<i>Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>

2.

Articolo 14

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 14		Art. 14	Art.14
1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i COMITES le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva Rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella allegata alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.	1.	<i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Articolo 15

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 15	Art. 40	Art. 15	Art.15
1. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei sessantacinque membri del CGIE di cui all'articolo 4, comma 2, si provvede alla sostituzione, entro sessanta giorni, con la nomina dei primi non eletti secondo l'esito delle votazioni. Qualora non vi siano candidati che possano subentrare, alla sostituzione si provvede, nel medesimo termine, mediante elezione suppletiva con le stesse modalità previste per l'elezione ordinaria.	1. In caso di cessazione di un membro del CGIE, il COMITES che lo ha eletto procede all'elezione di un sostituto con le modalità previste all'articolo 2, comma 5.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Le Rappresentanze diplomatiche nei Paesi dove dette vacanze si siano verificate provvedono a dare immediata comunicazione della sostituzione agli		<i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
interessati ed al Ministero degli affari esteri.			
3. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei ventinove membri del CGIE designati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, alla sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina del membro da sostituire.		<i>Abrogato</i>	<i>3. Identico.</i>
4. I sostituti restano in carica fino al compimento del periodo per il quale erano stati nominati o eletti i membri sostituiti.	(segue co. 1) Il sostituto resta in carica fino al compimento del periodo per il quale era stato eletto il membro sostituito.	<i>4. Identico.</i>	<i>4. Identico.</i>

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
	Art. 41		
	1. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE può avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua competenza, opportunamente retribuiti per le loro prestazioni.		
	2. Per le proprie attività istituzionali il CGIE può avvalersi anche di risorse provenienti da atti di liberalità e di finanziamenti di enti e istituti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.		
	3. I vicesegretari generali eletti in rappresentanza delle aree continentali possono avvalersi, per lo svolgimento delle riunioni continentali, della collaborazione di personale di segreteria da		

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
	reperire nel luogo della riunione.		

Articolo 16

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 16	Art. 42	Art. 16	Art. 16
1. Le spese del CGIE gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il comitato di presidenza indica alla segreteria le priorità per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.100 milioni per l'anno 1989, in lire 800 milioni per l'anno 1990 e in lire 800 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del	2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2010 e in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011 , nell'ambito del programma	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 lo specifico accantonamento «Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero» e quanto a lire 660 milioni per l'anno 1989, a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, quota parte dell'accantonamento «Norme concernenti il riordinamento del Ministero degli affari esteri ed il potenziamento del servizio diplomatico consolare».	«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.		
<i>Vedi art. 27 della legge n. 286/2003</i>	3. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei COMITES sono determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si		

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
	riferiscono.		
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>

Articolo 17

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 17		Art. 17	Art. 17
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, le norme di attuazione che dovranno, fra l'altro, disciplinare le modalità e i termini per l'elezione dei sessantacinque membri di cui alla tabella allegata alla presente legge e per le designazioni dei ventinove membri di cui all'articolo 4, comma 5.	1.	<i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. In occasione del rinnovo		2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
del CGIE, si provvederà, ove occorra, alla revisione della tabella allegata alla presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri.			

Articolo 18

Legge 6 novembre 1989, n. 368	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 18		Art. 18	Art. 18
1. È soppresso il Comitato consultivo degli italiani all'estero di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1221.		<i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. È abrogato l'articolo 3 della legge 18 marzo 1976, n. 64 .		<i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

1.

2.

TESTO A FRONTE CON LA LEGGE 18 GIUGNO 1998, N. 198
(CONFERENZA PERMANENTE TRA STATO, REGIONI, PROVINCE AUTONOME E CGIE)

Articolo 17

Legge 18 giugno 1998, n. 198	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
Art. 17	Art. 17	Art. 17	Art. 17
1. È istituita la conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. La conferenza è convocata, almeno ogni tre anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede; in caso di suo impedimento, la Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. La conferenza è composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da lui delegato e dal segretario generale del CGIE: a) dal Ministro degli affari esteri e dal Sottosegretario di Stato delegato per i problemi	3. <i>Identico.</i>	3. La conferenza è composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui delegato e dal segretario generale del CGIE: a) dal Ministro degli affari esteri e dal Sottosegretario di Stato delegato per i problemi delle comunità italiane	3. <i>Identico.</i>

Legge 18 giugno 1998, n. 198	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
<p>delle comunità italiane all'estero;</p> <p>b) dal Ministro della pubblica istruzione;</p> <p>c) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;</p> <p>d) dal Ministro per i beni culturali e ambientali;</p> <p>e) dal Ministro competente per le politiche relative agli italiani all'estero, ove nominato;</p> <p>f) dai presidenti delle commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno;</p>		<p>all'estero;</p> <p>b) dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o da un suo delegato;</p> <p>c) dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, o da un suo delegato;</p> <p>d) dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato;</p> <p>e) dai presidenti delle commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, o da un membro di</p>	

Legge 18 giugno 1998, n. 198	A.S. 1460 (Micheloni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
<p>g) dai presidenti e dagli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome;</p> <p>h) dal presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani;</p> <p>i) dal presidente dell'Unione delle province d'Italia;</p> <p>l) dai membri del CGIE.</p>		<p>quelle commissioni a ciò delegato dal Presidente;</p> <p>f) dai presidenti, o da un loro delegato, e dagli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome;</p> <p>g) dal presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);</p> <p>h) dal presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI);</p> <p>i) dai membri del CGIE.</p>	
4. I Ministri, i presidenti e gli assessori regionali sono assistiti, nel corso dei lavori della	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Legge 18 giugno 1998, n. 198	A.S. 1460 (Michelsoni)	A.S. 1478 (Tofani e altri)	A.S. 1498 (Giai)
conferenza, dai direttori generali degli uffici delle rispettive amministrazioni che trattano gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.			
5. I servizi di segreteria della conferenza sono svolti dal personale addetto alla segreteria del CGIE.	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>
6. La conferenza ha il compito di indicare le linee programmatiche per la realizzazione delle politiche del Governo, del Parlamento e delle regioni per le comunità italiane all'estero.	<i>6. Identico.</i>	<i>6. Identico.</i>	<i>6. Identico.</i>
7. Le linee programmatiche indicate dalla conferenza costituiscono l'indirizzo politico-amministrativo dell'attività del CGIE.	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>

Ultimi dossier del Servizio Studi

108	Dossier	Afghanistan
109	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1117-B “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”
110	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1440 “Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace”
111	Documentazione di base	Tutela e promozione dei diritti umani. Strumenti e materiali
112/I	Dossier	Conti economici regionali e territoriali - Tomo I - Conti economici regionali 2007
112/II	Dossier	Conti economici regionali e territoriali - Tomo II Occupazione e valore aggiunto nelle province
113	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1503 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”
114	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1505 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”
115	Documentazione di base	Eurojust. Strumenti e materiali
116	Schede di lettura	Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it